

Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA)

Helvetia Assicurazione veicoli a motore per flotte

Edizione giugno 2016

Le nostre prestazioni di servizio

Siamo a vostra disposizione:

In caso di emergenza 24 ore su 24 – 365 giorni

In Svizzera:

Telefono 058 280 3000

Fax 058 280 3001

www.helvetia.ch

agenzia: vedi polizza

Dall'estero:

Telefono +41 58 280 3000

Fax +41 58 280 3001

Se i provvedimenti d'assistenza da noi predisposti non fossero assicurati, i relativi costi saranno addebitati alla persona che ha richiesto l'aiuto.

Queste condizioni sono parte integrante del contratto d'assicurazione veicoli a motore che avete concluso con noi.

Sommario

Disposizioni comuni	4	Casco	10
D1 Dove vale la vostra assicurazione?	4	C1 Che cosa è assicurato?	10
D2 Quando iniziano e quando terminano il contratto e la copertura assicurativa?	4	C2 In che cosa consiste la copertura assicurativa?	10
D3 L'assicurazione vale anche per veicoli di riserva?	5	C3 Per quali casi non esiste copertura assicurativa?	12
D4 Che cosa va osservato nel caso di targhe trasferibili?	5	C4 Quali sono le nostre prestazioni?	13
D5 Che cosa dovete sapere in materia di premi?	5	C5 Quale sistema di bonus avete?	14
D6 Che cosa succede depositando le targhe?	5	C6 Che cosa dovete particolarmente osservare in caso di sinistro casco?	14
D7 Cosa dovete sapere sulla franchigia?	6	C7 Quando siete assicurati con l'assicurazione casco precauzionale?	14
D8 Quando e da chi può essere richiesto un adeguamento del contratto?	6	Infortunati	15
D9 Quali diritti avete nel caso in cui un adeguamento del contratto venga richiesto da noi?	6	I1 Chi è assicurato?	15
D10 Di che cosa bisogna tener conto in caso di sinistro?	7	I2 In che cosa consiste la copertura assicurativa?	15
D11 Quali danni al veicolo verificatisi nel prestare soccorso sono assicurati?	7	I3 Per quali casi non esiste copertura assicurativa?	15
D12 Quali particolarità si applicano in caso di attività professionale?	7	I4 Quali sono le nostre prestazioni?	16
D13 Qual'è il foro competente in caso di controversie e a quale indirizzo vanno inoltrate le comunicazioni?	7	I5 Che cosa dovete particolarmente osservare in caso di infortunio?	18
Responsabilità civile	8	Assistance	19
R1 Chi e che cosa è assicurato?	8	A1 Quali persone e veicoli sono assicurati?	19
R2 In che cosa consiste la copertura assicurativa?	8	A2 Quali sono le nostre prestazioni assicurate?	19
R3 Per quali casi non esiste copertura assicurativa?	8	A3 Per quali casi non esiste copertura assicurativa?	20
R4 Quali sono le nostre prestazioni d'assicurazione?	9	A4 Obblighi in caso di sinistro	20
R5 Quale sistema di bonus avete?	9	A5 Pretese nei confronti di terzi	20
R6 Quali possibilità di assicurazione integrativa avete?	9	Definizioni	21
R7 Che cosa dovete particolarmente osservare in caso di sinistro responsabilità civile?	9	Indice alfabetico	22
R8 Quando è possibile il ritiro delle targhe?	9		

Disposizioni comuni

D1 Dove vale la vostra assicurazione?

La vostra assicurazione è valida in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein, in tutti gli stati europei come anche in tutti gli stati e le isole dell'area mediterranea. La sua assicurazione non ha invece valore negli Stati della Federazione Russa, Bielorussia, Georgia, Armenia, Azerbaygian, Kazakistan, Iran, nonché (per la responsabilità civile) nel territorio del Kosovo.

In caso di trasporto per mare la copertura assicurativa non viene interrotta se il luogo di partenza e quello di destinazione si trovano entro i limiti della validità territoriale.

D2 Quando iniziano e quando terminano il contratto e la copertura assicurativa?

D2.1 Inizio della copertura assicurativa

La copertura assicurativa inizia il giorno fissato nella vostra polizza. Essa è valida per eventi che accadono nel corso della durata assicurativa.

Se è stata rilasciata una copertura provvisoria, abbiamo la possibilità di rifiutare l'accettazione definitiva dell'assicurazione proposta. Se ne facciamo uso, la copertura assicurativa termina tre giorni dopo aver ricevuto la dichiarazione di rifiuto. Il premio rateale fino alla cessazione della copertura ci è dovuto.

Se chiedete una modifica dell'assicurazione, il suddetto paragrafo si applica per analogia.

D2.2 Attestato d'assicurazione

Il rilascio di un attestato di assicurazione vale a partire dalla data d'immatricolazione quale conferma di copertura per l'assicurazione responsabilità civile.

Se ci avete rimesso una proposta scritta prima dell'immatricolazione, quest'ultima vale quale conferma di copertura a partire dal momento in cui il veicolo è dotato di targhe svizzere (tranne per la responsabilità civile).

Per i veicoli che appartengono a una categoria finora non definita nel contratto, le prestazioni per la responsabilità civile sono limitate alla somma d'assicurazione minima legale. Per ogni evento di responsabilità civile in questi casi andrà a vostro carico una franchigia di CHF 500.

D2.3 Durata del contratto, scadenza

La scadenza del contratto è indicata nella vostra polizza. Il vostro contratto si rinnova di anno in anno, se da parte vostra o nostra il contratto non è stato disdetto per scritto un mese prima della sua scadenza.

D2.4 Caso di sinistro

Dopo ogni evento assicurativo, per il quale dobbiamo versare un'indennità, il contratto può essere disdetto da parte vostra o da parte nostra, e più precisamente:

- da parte vostra, al più tardi dopo che avete ricevuto comunicazione del nostro pagamento. Il contratto si estingue 14 giorni dopo che abbiamo ricevuto la comunicazione;
- da parte nostra, al più tardi al momento del pagamento dell'indennità. Il contratto si estingue 14 giorni dopo aver ricevuto la nostra disdetta.

D2.5 Cambio di detentore

Se il veicolo assicurato cambia di detentore, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto passano al nuovo detentore, se:

- entro 30 giorni dal cambiamento di detentore il nuovo detentore non ci notifica in forma scritta che rifiuta il trapasso del contratto;
- la nuova licenza di circolazione non viene rilasciata sulla base di un altro contratto di assicurazione.

Entro 14 giorni dal momento in cui siamo venuti a conoscenza del cambiamento del detentore, abbiamo il diritto di recedere dal contratto. Se usufruiamo di questo diritto, la copertura assicurativa cessa 4 settimane dopo che il nuovo detentore ha ricevuto la dichiarazione di recesso. Il nuovo detentore ha diritto al rimborso parziale del premio fino alla fine dell'anno di assicurazione in corso.

In caso di cambiamento del detentore, i gradi di premio vengono fissati nuovamente al momento del cambiamento.

D2.6 Fallimento del stipulante

Se lo stipulante va in fallimento, il contratto cessa all'apertura del fallimento.

Se tuttavia fra le diverse cose assicurate esistessero dei pezzi di valore non pignorabili, il loro diritto assicurativo rimane al debitore ed alla sua famiglia.

D2.7 Ritiro della licenza di condurre

Siete tenuti a notificarci l'eventuale ritiro della licenza di condurre per guida:

- in stato d'ebbrezza;
 - sotto l'influsso di droghe;
 - sotto l'influsso di medicinali;
 - per un massiccio superamento della velocità consentita;
- In questi casi abbiamo il diritto di modificare o annullare il contratto.

D2.8 Domicilio del detentore, ubicazione del veicolo o immatricolazione con targhe straniere

Se il detentore trasferisce il proprio domicilio o l'ubicazione del veicolo all'estero (eccettuato il Principato del Liechtenstein) oppure fa immatricolare il veicolo con targhe straniere, il contratto, rispettivamente la copertura si estingue dopo 30 giorni. Non viene concessa nessuna copertura assicurativa per i veicoli il cui luogo di stationamento è in permanenza all'estero.

D3 L'assicurazione vale anche per veicoli di riserva?

D3.1 Presupposti

L'assicurazione vale per il veicolo di riserva solo se:

- l'autorità competente ha rilasciato l'autorizzazione per l'uso del veicolo di riserva;
- esso viene usato in sostituzione del veicolo assicurato e con le targhe di controllo dello stesso ed è della stessa categoria del veicolo assicurato.

D3.2 Obbligo di notifica

Se il veicolo di riserva viene utilizzato durante più di 30 giorni, ciò ci deve essere notificato. In mancanza di tale notifica o se il permesso dell'autorità non è stato rilasciato, decade il nostro obbligo di risarcimento nei confronti dell'assicurato.

D3.3 Fine della copertura assicurativa

L'assicurazione del veicolo di riserva cessa quando il veicolo sostituito viene rimesso in circolazione con le sue targhe o quando quello di riserva non viene più utilizzato.

D3.4 Veicolo sostituito

Un'eventuale copertura assicurativa casco, in base al concetto di copertura, resta in vigore.

D4 Che cosa va osservato nel caso di targhe trasferibili?

D4.1 Copertura assicurativa

L'assicurazione vale per i veicoli immatricolati presso l'ufficio cantonale della circolazione con le targhe indicate nella polizza, cioè:

- per il veicolo munito regolarmente delle targhe di controllo in modo completo;
- per veicoli privi di targhe di controllo soltanto se l'evento non è avvenuto su strade aperte alla circolazione pubblica.

In caso di passaggio dalle targhe trasferibili alle targhe individuali, per il veicolo escluso sussiste – fintanto che il detentore o il proprietario non lo sostituisce – una copertura analoga a quella accordata in caso di deposito delle targhe (D6).

D4.2 Rivalsa

Se i veicoli vengono usati contemporaneamente su strade aperte alla circolazione pubblica e si verifica un evento per il quale dobbiamo accordare delle prestazioni in virtù dell'assicurazione responsabilità civile, possiamo esigere da voi o dall'assicurato il rimborso delle prestazioni versate. Dall'assicurazione casco non forniamo prestazioni.

D5 Che cosa dovete sapere in materia di premi?

D5.1 Scadenza

Salvo convenzione contraria, il premio è fissato per un anno di assicurazione ed è pagabile anticipatamente al più tardi il giorno specificato nella polizza. Se è convenuto il pagamento rateale, possiamo chiedere una tassa. Il primo premio dev'essere pagato al rilascio della polizza.

Se il contraente non adempie all'obbligo di pagamento entro 30 giorni, gli viene ingiunto in forma scritta, sotto minaccia di addebitargli le spese di mora, di effettuare il pagamento entro 14 giorni dalla data d'invio del sollecito. Se l'ingiunzione di pagamento rimane senza esito, il nostro obbligo di prestazione resta sospeso a decorrere dalla scadenza del termine fissato nell'ingiunzione, fino al completo pagamento dei premi e di tutte le spese maturate.

D5.2 Rimborso

Nel caso in cui per un motivo giuridico o per un motivo contrattualmente previsto il contratto venisse sciolto prima del tempo, il premio convenuto per l'anno di assicurazione in corso è dovuto soltanto per il periodo di assicurazione trascorso fino alla sospensione del contratto.

Il premio annuo è tuttavia dovuto per intero se:

- la Helvetia eroga prestazioni in caso di danno totale;
- la disdetta viene inoltrata da parte dello stipulante in seguito ad un sinistro parziale ed il contratto, al momento della disdetta, era in vigore da meno di un anno.

D5.3 Retribuzione di mediatori

Se per la stipulazione del presente contratto d'assicurazione o la relativa consulenza, gli interessi dello stipulante d'assicurazione vengono curati da una terza persona, per es. un mediatore, è possibile che la Helvetia, sulla base di un accordo in tal senso, corrisponda un compenso a questa terza persona per la sua attività. Se lo stipulante d'assicurazione desidera ricevere maggiori informazioni al riguardo, può rivolgersi a tale terza persona.

D6 Che cosa succede depositando le targhe?

La copertura assicurativa vale ancora 12 mesi a partire dalla data in cui le targhe sono state depositate, non vale però per sinistri avvenuti su strade aperte alla circolazione pubblica.

D7 Cosa dovete sapere sulla franchigia?

Ogni volta che si verifica un evento per il quale versiamo delle prestazioni o facciamo delle riserve, la franchigia indicata nella vostra polizza è a vostro carico. La franchigia viene dedotta dall'indennità assicurata.

Se al momento del versamento dell'indennità non avviene alcuna deduzione, possiamo far valere la franchigia nei confronti dello stipulante.

D7.1 La franchigia non viene addebitata

- 1 se non dobbiamo versare un'indennità per un evento notificato;
- 2 se ci rimborsate l'importo dell'indennità entro 30 giorni da quando siete venuto a conoscenza della nostra liquidazione;
- 3 se dobbiamo versare un'indennità per corse illecite, anche se al detentore del veicolo non sia imputabile nessuna colpa per la sottrazione del veicolo;
- 4 se dobbiamo versare un'indennità per danni verificatisi durante una lezione di guida impartita da un istruttore di guida ufficialmente autorizzato;
- 5 per danni durante un esame ufficiale di guida.

Responsabilità civile:

- 6 se dobbiamo versare indennità, benché non sussista colpa alcuna da parte delle persone assicurate (pura responsabilità causale).

Casco collisione:

- 7 se nella casco collisione dobbiamo versare un'indennità, benché non vi sia colpa alcuna da parte degli assicurati e la controparte coinvolta nella collisione, o terzi, siano gli unici e totali responsabili per colpa e questi o il loro assicuratore abbia indennizzato al 100% il danno provato in materia di responsabilità civile;
- 8 se indennizziamo soltanto la differenza tra il valore venale e il valore venale maggiorato;
- 9 se in caso di danni ai vetri viene riparato e non sostituito il parabrezza danneggiato;
- 10 se in caso di danni ai vetri o danni da grandine la riparazione viene organizzata dalla Helvetia ed effettuata dalle aziende partner stabilite dalla Helvetia.

D7.2 Veicolo trattore, rimorchio, semirimorchio

Se il veicolo trattore e il rimorchio o il semirimorchio sono assicurati presso di noi con una franchigia e vengono danneggiati a seguito dello stesso sinistro, viene messa a vostro carico una sola franchigia per ogni ramo. Se le franchigie non sono uguali, viene dedotta quella più elevata.

D8 Quando e da chi può essere richiesto un adeguamento del contratto?

D8.1 Il vostro diritto d'adeguamento

Potete chiedere in qualsiasi momento un adeguamento del contratto. In questo caso possiamo adattare i premi secondo la tariffa attuale.

D8.2 Il nostro diritto d'adeguamento

Possiamo chiedere adeguamenti del contratto a partire dal successivo anno d'assicurazione in caso di modifiche:

- dei premi;
- dei sistemi di bonus;
- delle regolamentazioni concernenti la franchigia;
- delle prestazioni;
- delle imposte di legge;
- delle tasse.

Quando effettuiamo adeguamenti del contratto vi comunichiamo le nuove condizioni contrattuali al più tardi 25 giorni prima dell'inizio del nuovo anno d'assicurazione.

D9 Quali diritti avete nel caso in cui un adeguamento del contratto venga richiesto da noi?

D9.1 Accettazione

Se non riceviamo una disdetta al più tardi entro l'ultimo giorno dell'anno d'assicurazione, consideriamo accettati gli adeguamenti del contratto.

D9.2 Rifiuto

Se non siete d'accordo con gli adeguamenti del contratto, potete disdire in forma scritta per la fine dell'anno d'assicurazione i rami colpiti dall'adeguamento oppure l'intero contratto.

Gli adeguamenti dei premi dovuti a modifiche di imposte federali o di altre tasse non costituiscono un motivo di disdetta.

D10 Di che cosa bisogna tener conto in caso di sinistro?

D10.1 Notifica

Dovete notificarci subito ogni sinistro.

D10.2 Violazione degli obblighi (comportamento contrario alla buona fede contrattuale)

In caso di violazione delle disposizioni legali o contrattuali, l'indennità viene ridotta proporzionalmente all'influenza avuta da tale violazione sulla causa del sinistro o sull'entità del danno. Non saranno effettuate riduzioni se l'assicurato può dimostrare che la violazione degli obblighi è avvenuta senza colpa e che il sinistro si sarebbe verificato anche osservando le disposizioni legali e contrattuali.

Il recesso dal contratto per un motivo legale o contrattuale rimane riservato.

Altrettanto riservate rimangono le conseguenze legali nel caso di reticenza alla conclusione del contratto secondo l'articolo 6 della LCA.

D10.3 Riduzione, rifiuto delle prestazioni

In presenza di motivi legali o contrattuali, abbiamo la facoltà di ridurre o di rifiutare le nostre prestazioni.

Se è assicurata anche la copertura complementare per colpa grave, in caso di sinistro assicurato imputabile a colpa grave rinunciamo al diritto di regresso previsto dalla legge.

Non è prevista alcuna rinuncia, se la persona assicurata ha causato l'evento assicurato in uno stato di ebbrezza o in una condizione di inabilità alla guida, sotto l'influsso di narcotici o di farmaci, violando un limite di velocità (art. 31 cpv. 2, art. 65 cpv. 3, art. 90 cpv. 4 Legge federale sulla circolazione stradale, LCStr.) o se il conducente si è sottratto a un provvedimento mirante ad accertare l'inabilità alla guida (art. 91a Legge federale sulla circolazione stradale, LCStr.). In quest'ultimo caso, la quota non assicurata è pari ad almeno il 20%.

D10.4 Esigibilità delle prestazioni

- 1 L'indennizzo è dovuto 30 giorni dopo la data in cui noi abbiamo ricevuto i documenti necessari ai fini dell'accertamento dell'ammontare del danno e della nostra responsabilità.
- 2 L'indennizzo non è esigibile in particolare nei casi in cui:
 - sussistono dei dubbi in merito al diritto di beneficiare dell'indennizzo da parte di chi ne avanza la pretesa;
 - il sinistro è oggetto di una procedura di polizia o penale non ancora conclusa.
- 3 In presenza di casi di responsabilità civile, i diritti di terzi danneggiati rimangono intatti.

D11 Quali danni al veicolo verificatisi nel prestare soccorso sono assicurati?

Sono assicurati l'insudiciamento all'interno del veicolo assicurato e i danni all'esterno che si verificano in seguito ad azioni di soccorso a persone o animali infortunati.

D12 Quali particolarità si applicano in caso di attività professionale?

(se incluso nella vostra polizza)

D12.1 Carichi pericolosi

È assicurato il rischio derivante dal trasporto di carichi pericolosi ai sensi della legislazione svizzera sulla circolazione stradale.

D12.2 Trasporti professionali di persone

È assicurato il rischio derivante dall'uso per il trasporto professionale di persone.

D12.3 Noleggio professionale

È assicurato il rischio derivante dall'uso per noleggio professionale ad altri conducenti.

D13 Qual'è il foro competente in caso di controversie e a quale indirizzo vanno inoltrate le comunicazioni?

D13.1 Giurisdizione

I diritti possono essere fatti valere per via giudiziaria presso la nostra sede a San Gallo, presso il vostro domicilio o la vostra sede in Svizzera o nel Liechtenstein oppure presso il domicilio o la sede dell'avente diritto.

D13.2 Basi giuridiche complementari

A complemento delle presenti condizioni d'assicurazione valgono la legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) come pure, con riferimento all'assicurazione responsabilità civile, le disposizioni della giurisprudenza in materia di circolazione stradale.

D13.3 Indirizzi

Tutte le comunicazioni a noi destinate possono essere indirizzate sia ad una delle nostre agenzie sia alla sede a San Gallo. Le nostre comunicazioni a voi avvengono a norma di legge all'ultimo indirizzo a noi noto. È pertanto importante che cambiamenti d'indirizzo ci vengano comunicati il più rapidamente possibile.

Responsabilità civile

R1 Chi e che cosa è assicurato?

R1.1 Persone

Sono assicurati il detentore del veicolo assicurato e tutte le persone per le quali egli è responsabile secondo la legislazione sulla circolazione stradale.

R1.2 Veicoli

Sono assicurati i veicoli specificati nella polizza.

Sono pure assicurati i rimorchi o i veicoli trainati o spinti da detti veicoli e i rimorchi sganciati (in quanto la responsabilità è data secondo l'articolo 2 della OCR).

R2 In che cosa consiste la copertura assicurativa?

R2.1 Pretese in materia di responsabilità civile

Le persone assicurate godono di copertura assicurativa per le pretese di risarcimento formulate contro di loro in virtù delle disposizioni legali in materia di responsabilità civile in caso di:

- lesioni corporali o morte di persone (danni corporali);
- danneggiamento o distruzione di cose (danni materiali) nelle seguenti circostanze:
 - in seguito all'esercizio del veicolo;
 - in seguito ad incidenti della circolazione causati dal veicolo quando non è in esercizio;
 - in seguito all'assistenza prestata per incidenti in cui è coinvolto il veicolo;
 - salendo nel veicolo o scendendo dallo stesso, aprendo e chiudendo parti mobili del veicolo, come pure agganciando o sganciando un rimorchio o un veicolo.

Morte, ferimento o altri danni alla salute, nonché la perdita di animali sono equiparati ai danni materiali.

R2.2 Spese di prevenzione del sinistro

Se in seguito ad un evento imprevedibile il verificarsi di un sinistro assicurato è imminente, la vostra assicurazione si estende anche alle spese che sono a carico dell'assicurato, le quali sono causate dalle misure conformi alle circostanze, adottate per scongiurare il pericolo.

R2.3 Pretese di diritto pubblico conformemente alla legge sui danni ambientali della UE

Le persone assicurate godono di copertura assicurativa per le pretese di diritto pubblico attinenti alla riparazione di danni ambientali e alla copertura dei relativi costi conformemente alla legge sui danni ambientali della UE qualora essi siano stati causati da un incidente, un guasto o un'avaria improvvisa e incidentale al funzionamento del veicolo (avaria di funzionamento). La copertura assicurativa vale nei paesi UE che hanno recepito la direttiva 2004/35/CE del 21.4.2004.

Le pretese non assicurate sono riportate al paragrafo R3.1 cifre 8–11.

R3 Per quali casi non esiste copertura assicurativa?

Le seguenti limitazioni valgono nei confronti del danneggiato soltanto se sono ammesse dalla legge.

R3.1 Non sono assicurate le pretese

- 1 del detentore per danni materiali
Se in un contratto sono assicurati diversi detentori, questa esclusione si applica solo al detentore del veicolo che ha causato l'incidente;
- 2 del detentore per danni corporali, se egli è conducente del veicolo assicurato;
- 3 del suo coniuge o partner registrato, dei suoi parenti in linea ascendente e discendente, di fratelli e sorelle viventi con lui in comunione domestica, per danni materiali;
- 4 di persone che hanno sottratto il veicolo o sapevano che era stato sottratto;
- 5 per incidenti avvenuti in occasione di corse, rallies o simili gare di velocità incluse gare di allenamento, come anche gare su circuiti, corse in circolo ed altre superfici per il traffico che vengono usate per le motorizzazioni sportive. Assicurati sono le pretese per gli infortuni da guida per l'orientamento e per i corsi di specializzazione di guida in Svizzera. Per manifestazioni sportive motoristiche secondo i sensi della legislazione svizzera in materia di traffico stradale in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, le pretese di terzi sono escluse, solo se per la manifestazione in causa esiste la copertura assicurativa prevista per legge;
- 6 per danni al veicolo assicurato, rimorchio come pure per danni a cose fissate a questi veicoli, o a cose e animali con essi trasportati, ad eccezione degli oggetti che il danneggiato porta con sé, quali bagagli e simili;
- 7 in seguito a danni per i quali la responsabilità civile è regolamentata in base alla legislazione riguardante l'energia nucleare.

Pretese di diritto pubblico conformemente alla legge sui danni ambientali della UE

- 8 derivanti da impatti sull'ambiente inevitabili, necessari o accettati per motivi aziendali;
- 9 derivanti da consapevoli violazioni di leggi, ordinanze, disposizioni o decisioni amministrative a salvaguardia dell'ambiente;
- 10 che vanno oltre gli obblighi di legge per accordi contrattuali o conferme;
- 11 pretese di regresso e compensazione di terzi.

R3.2 Non è assicurata la responsabilità

- 1 per corse senza autorizzazione ufficiale;
- 2 per corse dei conducenti che non possiedono la necessaria licenza di condurre prescritta dalla legge;
- 3 per corse dei conducenti non accompagnati conformemente alle prescrizioni di legge;
- 4 per corse dei conducenti che contrariamente alle prescrizioni di legge conducono con se altre persone;
- 5 per corse delle persone le quali usano il veicolo senza autorizzazione;
- 6 per corse delle persone le quali hanno sottratto il veicolo.

La copertura assicurativa viene tuttavia accordata alle persone assicurate che non erano a conoscenza di queste infrazioni, anche dopo aver prestato la dovuta attenzione.

R4 Quali sono le nostre prestazioni d'assicurazione?

Provvediamo al pagamento delle pretese giustificate e alla difesa contro quelle ingiustificate.

R4.1 Somma assicurata

Le nostre prestazioni sono limitate, per evento assicurato, alla somma assicurata specificata nella polizza, compresi gli eventuali interessi, le spese d'avvocato e le spese giudiziarie, lasciando impregiudicati i diritti del danneggiato.

R4.2 Limitazioni

Le nostre prestazioni per danni alle persone ed alle cose che avvengono in seguito a incendio, esplosioni o energia nucleare, come anche costi per la prevenzione dei danni, insieme, sono limitate, per ogni evento assicurato, alla somma legale minima di assicurazione secondo l'articolo 3 dell'Ordinanza dei veicoli (OAV); resta però riservato il diritto del danneggiato ad eventuali costi di avvocati, esperti, costi di legge e interessi sui danni che sono inclusi. Le spese per le pretese di diritto pubblico conformemente alla legge sui danni ambientali della UE come da articolo R2.3 sono limitate a un totale di CHF 5 Mio. per ogni evento assicurato.

R4.3 Pagamenti diretti ai danneggiati e regresso

Se le pretese del danneggiato gli sono state pagate direttamente, ci dovete rimborsare l'importo versato fino a concorrenza della franchigia convenuta, indipendentemente da chi guidava il veicolo al momento dell'evento.

Possiamo esigere da voi o dagli assicurati il rimborso totale o parziale delle nostre prestazioni:

- quando esistono motivi legali o contrattuali;
- quando dobbiamo versare prestazioni in virtù di una convenzione internazionale (per es. carta verde) o di disposizioni straniere, dopo la cessazione o la sospensione della vostra copertura assicurativa;
- quando dobbiamo versare prestazioni in virtù di una convenzione internazionale (per es. carta verde) o di disposizioni straniere e che per un analogo evento in Svizzera esiste un diritto di regresso, nei limiti di questo specifico diritto.

Se non riceviamo il pagamento entro 4 settimane dalla nostra richiesta, vi invitiamo in forma scritta ad effettuare il versamento entro 14 giorni dall'invio della diffida. Se la nostra diffida rimane senza effetto, il contratto si estingue nel suo insieme con la scadenza di questo termine di 14 giorni. Nei nostri confronti siete sempre debitore della franchigia.

R5 Quale sistema di bonus avete?

R5.1 Sistema Z

Il contratto non si avvale di un sistema di bonus. Il premio corrisponde sempre al 100% del premio di base, indipendentemente dalla frequenza dei sinistri.

R6 Quali possibilità di assicurazione integrativa avete?

(se incluso nella vostra polizza)

R6.1 Colpa grave

Conformemente all'articolo D10.3.

R6.2 Cross-Liability (collisione tra veicoli dello stesso detentore)

Se si verifica una collisione tra veicoli dello stesso detentore, le pretese per danni materiali vengono indennizzate come se la collisione fosse stata causata da un veicolo di terzi. La condizione necessaria per questa estensione della copertura è la casualità della collisione tra questi veicoli sulle strade pubbliche e nell'area aziendale. Sono esclusi i danni in caso di viaggi in convoglio e i danni materiali al veicolo che ha causato l'incidente.

R7 Che cosa dovete particolarmente osservare in caso di sinistro responsabilità civile?

R7.1 Trattative

Le trattative con i danneggiati vengono eseguite a nostro nome oppure in qualità di rappresentanti degli assicurati.

R7.2 Pretese, pagamenti

Gli assicurati non devono di propria iniziativa riconoscere nei confronti dei danneggiati alcuna pretesa e non devono effettuare alcun pagamento.

R7.3 Processo civile

Nel caso si giunga ad un processo civile, gli assicurati devono lasciare a noi la conduzione dello stesso.

R7.4 Liquidazione delle pretese

La nostra liquidazione delle pretese è vincolante per gli assicurati.

R8 Quando è possibile il ritiro delle targhe?

Possiamo ordinare il ritiro delle targhe se voi non versate:

- il premio;
 - la franchigia;
 - l'ammontare del regresso;
- oppure altri importi dovuti, nonchè quando altre disposizioni legali o contrattuali lo permettono.

Casco

C1 Che cosa è assicurato?

C1.1 Veicolo

Sono assicurati i veicoli specificati nella vostra polizza, nonché i loro equipaggiamenti e accessori.

Per veicoli utilitari intendiamo tutti i veicoli a motore e rimorchi, eccettuate le automobili, i motocicli e ciclomotori.

C1.2 Equipaggiamenti e accessori

a Automobili e motoveicoli

Senza convenzione speciale, gli equipaggiamenti e accessori, per i quali deve essere pagato un sovrapprezzo, sono assicurati fino a un valore del 10% del prezzo di catalogo.

Per valori oltre il 10% del prezzo di catalogo, tutti gli accessori e gli equipaggiamenti devono essere co-assicurati mediante una convenzione speciale. In questo caso, i singoli accessori ed elementi dell'equipaggiamento sono assicurati fino a una determinata somma d'assicurazione. Va tenuta in considerazione la disposizione di cui al punto C4.

b Veicoli utilitari

Gli equipaggiamenti e accessori sono assicurati soltanto quando sono menzionati nella polizza oppure se sono compresi nella somma di assicurazione con il loro valore a nuovo.

Gli attrezzi sono assicurati nell'ambito del valore a nuovo indicato nella polizza purché siano fissati al veicolo o collegati allo stesso al momento del sinistro. Per i veicoli agricoli, i rimorchi sono paragonati agli attrezzi. Se voi non siete i soli proprietari dell'attrezzo coinvolto nel sinistro, il nostro indennizzo per questo attrezzo è limitato al valore attuale.

c Quali oggetti non sono assicurati?

- nastri e dischi per la riproduzione dell'immagine e del suono, nonché supporti di dati;
- caschi, abbigliamento di qualsiasi genere (esempi: abbigliamento per motociclisti, stivali, guanti, berretti);
- apparecchi portatili (esempi: telefoni, lettori MP3, telefoni cellulari, apparecchi radiofonici), che possono essere usati anche indipendentemente dal veicolo. Sono invece assicurati i sistemi di navigazione e gli apparecchi dell'elettronica d'intrattenimento fissati al veicolo, a condizione che essi vengano danneggiati o vadano smarriti in relazione con un danno assicurato subito dal veicolo.

C2 In che cosa consiste la copertura assicurativa?

Operiamo una distinzione tra casco parziale e casco collisione, nonché tra i singoli accordi separati. Nella vostra polizza è specificata la copertura assicurativa convenuta.

C2.1 Casco parziale

a Incendio

Sono assicurati danni causati involontariamente da incendio, fulmini, esplosione e corto circuito (senza danni alle batterie). Apparecchi elettronici e componenti di costruzione sono assicurati solo se la causa non è conducibile ad un difetto interno. Danni al veicolo derivanti dalle opere di spegnimento sono altrettanto assicurati. I danni da incendio non sono assicurati, se il proprietario del veicolo può far valere pretese contrattuali nei confronti del venditore, del fornitore o dell'officina di riparazioni. Non sono assicurati i danni da abbruciacchiature, a meno che si possano attribuire ad un incendio.

b Forze della natura

Sono assicurati i danni subiti involontariamente e causati direttamente da eventi naturali come uragani (= vento della velocità di almeno 75 km/h), grandine, valanghe, danni dovuti alla pressione della neve direttamente sul veicolo (pressione della neve), danni causati dalla diretta caduta sul veicolo di rocce, sassi e masse di terra (scoscendimenti), piene, inondazioni. L'enumerazione è esaustiva.

c Masse nevose

Sono assicurati i danni subiti involontariamente derivanti dalla caduta di neve o ghiaccio sul veicolo assicurato. Se dei rami si rompono e cadono a causa del peso della neve, i danni cagionati al veicolo assicurato dai rami e dalla neve sono coperti.

d Furto

Sono assicurati la perdita, lo smarrimento, la distruzione o il danneggiamento causati da furto, sottrazione per l'uso, il furto degli oggetti assicurati o dal tentativo di uno di questi atti, a condizione che tali danni siano stati subiti involontariamente. Non viene versata alcuna indennità se i familiari dell'assicurato rubano, trafugano o durante un tentativo di furto del veicolo producono dei danni. Come componenti familiari contano: il coniuge ed i parenti in generale, così come anche fratelli e sorelle tra di loro.

e Vetri

E' assicurata la rottura involontaria del parabrezza, dei finestrini laterali, del lunotto e del tetto, nonché i danni dovuti ad incidente, che rendono necessaria la sostituzione dei vetri summenzionati per motivi di sicurezza. La copertura assicurativa si estende anche ai materiali che servono quali sucedanei del vetro. Sono pure assicurati i parabrezza delle motociclette e ciclomotori.

Non viene versata alcuna indennità se non si procede alla sostituzione o alla riparazione o se le spese per la sostituzione dei vetri raggiungono o superano il valore venale del veicolo.

f **Animali**
Sono assicurati i danni subiti involontariamente a seguito di collisione con animali su strade pubbliche, nonché i danni cagionati dalle martore, in particolare i danni dovuti ai morsi e i danni consecutivi al veicolo. I danni causati nel tentativo di schivare un animale non sono assicurati.

g **Vandalismo**
Sono assicurati la rottura arbitraria o dolosa di antenne, specchietti retrovisori, tergicristalli o elementi ornamentali, la foratura dei pneumatici e l'immissione di sostanze e materiali dannosi nel serbatoio del carburante o del gasolio. Nel caso dei motocicli, l'assicurazione copre anche la foratura e l'imbrattamento della sella e delle borse. L'enumerazione è esaustiva.

h **Caduta di aeromobili**
Danni a seguito di caduta e atterraggio di emergenza di aeromobili e veicoli spaziali o di parti di essi.

C2.2 Casco collisione

Sono assicurati i danni dovuti ad un evento subitaneo e violento derivante da forza esterna, in particolare danni dovuti a urto, scontro, capovolgimento o caduta, affondamento e sprofondamento, anche quando si verificano in seguito a danneggiamenti d'esercizio, a rottura o ad usura; sono inoltre assicurati i danni dovuti ad azioni arbitrarie o dolose da parte di terzi. Le deformazioni subite dal veicolo in seguito a ribaltamento, oppure durante le operazioni di carico e scarico, sono considerate collisioni anche in assenza di una causa esterna.

C2.3 Uso a scopo militare

Le nostre prestazioni sono versate a titolo sussidiario. Viene risarcita la parte del danno non pagato dagli enti.

C2.4 Quali possibilità di assicurazione integrativa avete? (se incluso nella vostra polizza)

a **Danni da posteggio alle autovetture**
È assicurato fino alla somma d'assicurazione indicata nella polizza il sinistro che viene causato da terzi ignoti alla vostra autovettura parcheggiata. Lei deve annunciarci subito ogni danno subito.

b **Vetri Plus**
A completamento dell'art. C 2.1e Vetri, sono assicurati tutti i danni da rottura a parti di veicoli in vetro o materiali utilizzati in sostituzione del vetro. È assicurato anche un danno allo specchietto retrovisore del veicolo, se è stato danneggiato solo il suo supporto e la sua sostituzione risulta necessaria. L'assicurazione comprende altresì le lampadine, se distrutte da una rottura di vetri. La disposizione riguardo alla franchigia si applica analogamente all'assicurazione casco parziale. Non viene versata alcuna indennità se non si procede alla sostituzione o alla riparazione o se le spese per la sostituzione dei vetri raggiungono o superano il valore venale del veicolo.

c **Effetti personali**
Se il veicolo ha subito un danno, sono assicurati, al valore a nuovo, fino all'importo che figura sul contratto, il danneggiamento o la distruzione degli effetti trasportati con l'autovettura dichiarata e che servono all'uso personale degli occupanti. In caso di furto, la copertura assicurativa è data solamente se gli effetti personali si trovavano nel veicolo chiuso a chiave.

Non sono assicurati:

denaro in contanti, carte di credito, biglietti di viaggio e abbonamenti, cartevalori, libretti di risparmio, metalli preziosi, monete e medaglie, pietre preziose e perle, gioielli, supporti audio, video e dati, mezzi di comunicazione, hard- e software per IEED e navigatori, radio e televisori, apparecchi fax, merci e oggetti che servono per l'esercizio della professione. Valori soggettivi non vengono indennizzati.

d **Motociclette: Danni agli indumenti di sicurezza**
Noi paghiamo la somma che è concordata nella copertura assicurativa, per le riparazioni al massimo comunque i seguenti importi: nei primi due anni dopo il nuovo acquisto, l'importo per il riacquisto di una cosa dello stesso valore al momento in cui è avvenuto il danno; dopo si riduce il risarcimento al 75% del prezzo di costo.

Gli indumenti di sicurezza assicurati comprendono:

- caschi
- tute protettive, combinate, attrezzi protettivi
- stivali
- guanti

L'enumerazione è esaustiva.

Per danni agli indumenti di sicurezza noi intendiamo:

- la distruzione o il danneggiamento conseguenti ad un incidente con la moto. Non assicurati sono quei danni puramente ottici, che non hanno a che vedere con la protezione;
- il furto, solo se le cose assicurate sono completamente chiuse e fissate sulle moto; il furto dei caschi è anche assicurato se sono completi di serrature per caschi e fissati sulla moto.

Assicurati sono i danni agli indumenti di sicurezza del guidatore del veicolo assicurato e della persona trasportata. In aggiunta vale anche la copertura assicurativa come guidatore o passeggero di una qualsiasi moto.

Se da questo contratto abbiamo effettuato delle prestazioni, per le quali la persona assicurata può rivalersi contro terzi con delle richieste di prestazioni, deve dare a noi le prestazioni avute in misura di quelle ricevute.

Non c'è copertura assicurativa per pretese di regresso e di compensazione da parte di terzi.

e **Condizione speciale per gli utensili da lavoro**

Oggetti assicurati

Sono assicurate le attrezzature personali che servono all'esercizio della professione e sono di proprietà del conducente, dei passeggeri o del contraente dell'assicurazione.

Non sono assicurati:

- valori pecuniari e oggetti di valore, mezzi di pagamento, documenti e piani, campionari e telefoni cellulari;
- le merci e i beni trasportati propri e di terzi così come l'equipaggiamento mobile del veicolo.

Rischi assicurati

La copertura assicurativa comprende il danneggiamento, la perdita o la distruzione e inizia non appena gli oggetti si trovano nel veicolo assicurato e termina non appena gli oggetti vengono rimossi dal veicolo assicurato.

Il contraente dell'assicurazione rispettivamente le persone da lui incaricate devono preoccuparsi che quando posteggiano il veicolo vengano prese tutte le misure che garantiscano la migliore protezione possibile per gli utensili da lavoro assicurati. Se si lascia il veicolo, si dovranno chiudere, rispettivamente chiudere a chiave tutte le aperture quali finestrini, tettuccio, bagagliaio o portiere ecc. Gli utensili da lavoro assicurati non devono essere visibili dall'esterno e non devono essere riconoscibili come tali da terzi.

Prestazioni assicurate

In caso di sinistro assicurato l'Helvetia indennizza i costi di riparazione o il valore di riacquisto (valore attuale) al momento del sinistro. Le prestazioni sono limitate per veicolo ed evento alla somma d'assicurazione concordata nel contratto.

f Colpa grave

Conformemente all'articolo D10.3.

C3 Per quali casi non esiste copertura assicurativa?

C3.1 Competizioni di velocità e corse su circuiti di gara e di allenamento

Danni in caso di partecipazione a gare, rallies e competizioni analoghe su percorsi di gara in circuiti o per allenamento, su percorsi adatti alla pratica motoristica sportiva.

Assicurate sono le pretese per gli infortuni da guida per l'orientamento e per i corsi di specializzazione di guida in Svizzera.

C3.2 Disordini

Danni durante disordini interni (atti di violenza diretti contro persone e cose, perpetrati durante assembramenti, sommosse, tumulti o scioperi), danni in seguito ad avvenimenti bellici, a violazione della neutralità, a rivoluzioni, a ribellioni e a rivolte nonché per danni verificatisi in seguito alle misure prese per combatterli, a meno che sia verosimile che il detentore o il conducente ha preso misure ragionevoli per evitare il danno, oppure provi che i danni non sono in alcun modo collegati a questi eventi.

C3.3 Requisizione

Danni durante l'utilizzazione militare o la requisizione dei veicoli da parte delle autorità.

C3.4 Crimini, reati

Danni in seguito a perpetrazione intenzionale di crimini o reati, oppure nel tentativo di perpetrarli.

C3.5 Eventi naturali

Danni in seguito a terremoti, eruzioni vulcaniche e modifiche della struttura dell'atomo (p.e. contaminazione radioattiva), a meno che il detentore o il conducente dimostri di aver preso le misure attendibili per evitare il danno o provi che i danni non sono in alcun modo collegati a questi eventi.

C3.6 Viaggi senza autorizzazione o abilitazione

Danni risultanti da:

- 1 corse senza autorizzazione ufficiale;
- 2 corse dei conducenti che non possiedono la necessaria licenza di condurre prescritta dalla legge;
- 3 corse dei conducenti non accompagnati conformemente alle prescrizioni di legge;
- 4 corse dei conducenti che contrariamente alle prescrizioni di legge conducono con se altre persone;
- 5 corse delle persone le quali usano il veicolo senza autorizzazione;
- 6 corse su strade pubbliche se la targa di controllo riportata nella polizza non è montata sul veicolo.

La copertura assicurativa viene tuttavia accordata alle persone assicurate che non erano a conoscenza di queste infrazioni, anche dopo aver prestato la dovuta attenzione.

C3.7 Ionizzazione

Danni dovuti all'azione di raggi ionizzanti.

C3.8 Danni d'esercizio

Danni d'esercizio, di rottura e d'usura, in particolare anche dovuti a rotture di sospensioni in seguito alle vibrazioni del veicolo e all'affaticamento del materiale, danni dovuti a ingrassaggio o lubrificazione insufficiente, danni causati dalla mancanza d'olio, danni causati dall'introduzione di carburante errato, dal congelamento o dalla mancanza d'acqua nel radiatore (eccetto in seguito a furto assicurato), danni dovuti a difetti di materiale, di fabbricazione o di costruzione, nonché danni causati dalla merce caricata; inoltre danni che riguardano esclusivamente i pneumatici (esclusa la foratura) o la batteria.

C3.9 Mancato uso, deprezzamento

Danni in seguito a mancato uso, minore capacità di prestazione o d'uso del veicolo nonché valore affettivo, minor valore e plusvalore.

C3.10 Pretese di regresso

Pretese di regresso e di compensazione di assicuratori del ramo responsabilità civile privata per danni a veicoli utilizzati.

C3.11 Malversazione, appropriazione indebita

Danni dovuti a malversazione o ad appropriazione indebita.

C4 Quali sono le nostre prestazioni?

Nella vostra polizza è specificato se l'assicurazione è stata stipulata con o senza valore venale maggiorato

C4.1 Danno totale

a Con valore venale maggiorato

Sussiste danno totale:

- quando i costi di riparazione nei primi due anni raggiungono o superano il 65% del prezzo di catalogo e più tardi il valore venale, oppure
- quando entro 30 giorni dal ricevimento da parte nostra dell'avviso scritto di sinistro un veicolo scomparso non è stato ritrovato.

Tabella del valore venale maggiorato

Anno d'esercizio	Indennità in % del prezzo di catalogo
nel 1° anno	100%
nel 2° anno	100%
nel 3° anno	90–80%
nel 4° anno	80–70%
nel 5° anno	70–60%
nel 6° anno	60–50%
nel 7° anno	50–40%
a partire dall'8° anno	valore venale più il 10% di questo

b Senza valore venale maggiorato

Sussiste danno totale:

- se i costi di riparazione raggiungono o superano il valore venale, o
- se entro 30 giorni dal ricevimento da parte nostra dell'avviso scritto di sinistro un veicolo scomparso non è stato ritrovato.

Versiamo il valore venale.

c Indennità

Se l'indennità calcolata è superiore al prezzo al quale voi avete acquistato il veicolo con equipaggiamenti e accessori, noi vi rimborsiamo l'importo che avete pagato, al minimo tuttavia il valore venale del veicolo.

d Relitto

La somma d'indennizzo (previa deduzione della franchigia) si riduce del valore del relitto del veicolo non riparato, compreso gli accessori e gli equipaggiamenti. Se tale valore non viene dedotto, il relitto diviene di nostra proprietà.

C4.2 Danno parziale

In caso di danni parziali, rimborsiamo i costi di riparazione; per riparazioni provvisorie fino a CHF 500. Non siamo obbligati a pagare nuovi ricambi di componenti, se questi possono essere riparati in modo ottimale. Se le parti danneggiate possono essere sostituite mediante pezzi non originali o usati di qualità ineccepibile, noi non siamo tenuti ad assumerci il costo dei pezzi originali nuovi. Se durante i lavori di riparazione vengono cambiati alcuni pezzi consumati, il veicolo pitturato a nuovo o cambiati altri pezzi usurati, abbiamo il diritto sui costi di riparazione di sottrarre il valore in più (nuovo per vecchio).

Per i pneumatici forati viene pagato il valore venale.

Se desiderate che la riparazione non venga effettuata, rimborsiamo il 90% dell'ammontare del danno accertato (senza IVA). Viene dedotta la franchigia pattuita.

Il limite delle prestazioni è in tutti i casi il valore d'assicurazione pattuito nel contratto d'assicurazione.

C4.3 Ulteriori costi

Noi paghiamo per il veicolo:

- 1 Il recupero, trasporto e il rimorchio nella più vicina officina in considerazione dei lavori da eseguire, come un posto adatto per lo stazionamento nel caso in cui a causa di un evento assicurato il veicolo non è in grado di muoversi. Tutte queste prestazioni sono limitate a CHF 10'000 e vengono meno se le operazioni non sono state organizzate o autorizzate dalla Helvetia;
- 2 i costi di rientro del veicolo rubato, se viene trovato entro 30 giorni dall'annuncio scritto del sinistro.
- 3 i costi doganali, nel caso di un avvenimento per il quale è assicurato;
- 4 i costi di stazionamento (diritti di sosta) fino a CHF 500.

Le prestazioni della copertura casco secondo l'articolo C4.3 e la copertura Assistance secondo l'articolo A2 lit. c,d,f,g e h sono assicurate solo una volta per avvenimento e non possono essere cumulate. Se la copertura Assistance è assicurata, le spese verranno regolate da questa copertura.

C4.4 Riduzione delle nostre prestazioni

(in aggiunta all'art. D10.3)

Se la cattiva manutenzione, l'usura o danni preesistenti:

- hanno aumentato le spese di riparazione;
- hanno contribuito con la riparazione a migliorare lo stato del veicolo;
- hanno alquanto contribuito a causare il danno totale una parte corrispondente delle spese torna a vostro carico. Il contributo viene fissato dagli esperti.

I danni preesistenti, la manutenzione difettosa e l'usura vengono dedotti dal valore indennizzabile del veicolo o dalle spese di riparazione preventivate.

Se il prezzo di catalogo del veicolo è stato dichiarato troppo basso, in caso di sinistro l'indennità sarà ridotta in proporzione.

Per i veicoli utilitari, questa disposizione vale anche per equipaggiamenti e accessori nel caso in cui il loro valore a nuovo è stato dichiarato troppo basso.

C4.5 Obbligo di riprendere il veicolo

Se un veicolo scomparso viene ritrovato entro 30 giorni dal ricevimento da parte nostra dell'avviso di sinistro scritto, siete obbligati a riprendere detto veicolo rimesso in ordine.

C4.6 Imposta sul valore aggiunto

L'imposta sul valore aggiunto non viene rimborsata se ne potete chiedere la restituzione all'Amministrazione federale delle contribuzioni. Gli indennizzi che vengono pagati in base al costo presumibile della riparazione non includono l'imposta sul valore aggiunto.

C5 Quale sistema di bonus avete?

C5.1 Sistema Z

Il contratto non si avvale di un sistema di bonus. Il premio corrisponde sempre al 100% del premio di base, indipendentemente dalla frequenza dei sinistri.

C6 Che cosa dovete particolarmente osservare in caso di sinistro casco?

C6.1 Riparazione

In casi urgenti potete effettuare una riparazione senza prima chiederne il permesso, a condizione che le spese preventivate non superino CHF 1'000 (per ciclomotori CHF 200).

Bisogna dare alla Helvetia la possibilità di visionare il veicolo danneggiato prima e dopo la riparazione. La Helvetia si riserva altrimenti la possibilità di ridurre o annullare la prestazione.

C6.2 Scelta officina per le riparature

La scelta dell'officina per le riparazioni è lasciata all'assicurato, ci riserviamo comunque il diritto di stabilire un'altra officina qualificata, qualora la ditta da voi scelta non raggiunga l'intesa sui metodi di riparazione e sul preventivo di spesa. Se l'assicurato non è d'accordo a portare il veicolo nell'officina da noi proposta per le riparature, rimborseremo solo la somma stabilita dai nostri esperti.

C6.3 Informazioni, documentazione

Dovete permetterci in qualsiasi momento di esaminare le cose danneggiate, nonché darci informazioni e documenti necessari all'accertamento del danno.

C6.4 Danno per furto

In caso di danno per furto dovete informare immediatamente il posto di polizia competente. Se il furto avviene all'estero, dev'essere notificato sussidiariamente al posto di polizia del domicilio svizzero.

Se il veicolo viene ritrovato o se sapete dove esso si trova, dovete informarci immediatamente.

C6.5 Danni dovuti ad animali

In caso di collisione con un animale, voi, rispettivamente il conducente, dovete provvedere affinché gli organi competenti (polizia o guardiacaccia) stendano un verbale sull'evento oppure il proprietario dell'animale confermi l'evento. Se ciò non avviene, assumiamo il danno al veicolo soltanto se esiste un'assicurazione casco collisione.

C7 Quando siete assicurati con l'assicurazione casco precauzionale?

La copertura assicurativa precauzionale per veicoli nuovi vale a partire dalla data dell'immatricolazione per le prestazioni definite nella polizza ai sensi del concetto di copertura. I rimorchi e le targhe professionali sono assicurati solo dal momento in cui abbiamo ricevuto da voi tutti i dati del veicolo.

I veicoli che appartengono a un tipo di veicolo che non è finora definito nel contratto sono assicurati per 30 giorni, a partire dalla data dell'immatricolazione, contro i rischi casco collisione (fino al 7° anno di esercizio) e i rischi casco parziale. Per ogni evento di collisione resta a vostro carico una franchigia di CHF 500.

La copertura assicurativa precauzionale non si applica ad autovetture con prezzo di catalogo superiore a CHF 250'000, a motociclette con prezzo di catalogo superiore a CHF 40'000 e a tutti gli altri veicoli con prezzo di catalogo superiore a CHF 400'000.

Infortunati

I1 Chi è assicurato?

I1.1 Quali persone sono assicurate?

Sono assicurate la cerchia di persone specificate nella vostra polizza, nonché persone che subiscono un infortunio allorché, a favore degli occupanti assicurati, volontariamente e senza essere retribuiti:

- prestano i primi soccorsi sul luogo dell'infortunio;
- aiutano a salire o a scendere;
- collaborano durante le necessarie manipolazioni al veicolo nel corso del viaggio.

Queste persone sono assicurate per le medesime prestazioni del detentore e del conducente. Se avete assicurato solo gli occupanti oppure gli occupanti sono assicurati per somme superiori, valgono queste prestazioni.

I1.2 Quali persone non sono assicurate?

Non sono assicurate le persone che occupano posti non autorizzati e trasportate su veicoli utilitari.

I2 In che cosa consiste la copertura assicurativa?

I2.1 Estensione della copertura assicurativa

Gli assicurati godono di copertura assicurativa per infortuni che subiscono in occasione dell'uso del veicolo specificato nella vostra polizza. Sono pure assicurati gli infortuni che avvengono salendo o scendendo dal veicolo, durante manipolazioni al veicolo nel corso del viaggio, nonché per prestare soccorso, durante il viaggio, nella circolazione stradale.

I2.2 Nozione d'infortunio

Quale infortunio vale ogni danno alla salute subito involontariamente dall'assicurato per effetto di un avvenimento esterno, subitaneo e violento.

Consideriamo infortuni assicurati anche:

- 1 distorsioni, slogature, strappi, lacerazioni di muscoli, tendini e legamenti causati da improvvisi sforzi;
- 2 danni alla salute prodotti dall'inalazione fortuita di gas o vapori;
- 3 avvelenamenti o ustioni dovuti all'ingerimento involontario di sostanze e liquidi velenosi o tossici;
- 4 annegamento, congelamenti, colpo di calore, insolazioni, come pure danni alla salute causati da raggi ultravioletti, escluse le scottature solari.

L'enumerazione è esaustiva.

I2.3 Quali possibilità di assicurazione integrativa avete? (se incluso nella vostra polizza)

- a Colpa grave
Conformemente all'articolo D10.3.

I3 Per quali casi non esiste copertura assicurativa?

I3.1 Competizioni di velocità e corse su circuiti di gara e di allenamento

Danni in caso di partecipazione a gare, rallies e competizioni analoghe su percorsi di gara in circuiti o per allenamento, su percorsi adatti alla pratica motoristica sportiva.

Assicurate sono le pretese per gli infortuni da guida per l'orientamento e per i corsi di specializzazione di guida in Svizzera.

I3.2 Disordini

Infortuni durante disordini interni (atti di violenza diretti contro persone e cose, perpetrati durante assembramenti, sommosse, tumulti o scioperi), infortuni in seguito ad avvenimenti bellici, a violazione della neutralità, a rivoluzioni, a ribellioni e a rivolte nonché danni verificatisi in seguito alle misure prese per combatterli, a meno che sia verosimile che il detentore o il conducente ha preso misure ragionevoli per evitare il danno, oppure provi che i danni non sono in alcun modo collegati a questi eventi.

I3.3 Requisizione

Infortuni durante l'utilizzo militare o la requisizione dei veicoli da parte delle autorità.

I3.4 Crimini, reati

Infortuni in seguito a perpetrazione intenzionale di crimini o reati oppure nel tentativo di perpetrarli.

I3.5 Eventi naturali

Infortuni in seguito a terremoti, eruzioni vulcaniche e modifiche della struttura dell'atomo, a meno che il detentore o il conducente dimostri di aver preso le misure ragionevoli per evitare il danno o provi che gli infortuni non sono in alcun modo collegati a questi eventi.

I3.6 Viaggi senza autorizzazione o abilitazione

Infortuni risultanti da:

- 1 corse senza autorizzazione ufficiale;
- 2 corse dei conducenti che non possiedono la necessaria licenza di condurre prescritta dalla legge;
- 3 corse dei conducenti non accompagnati conformemente alle prescrizioni di legge;
- 4 corse dei conducenti che contrariamente alle prescrizioni di legge conducono con se altre persone;
- 5 corse delle persone le quali usano il veicolo senza autorizzazione;
- 6 corse delle persone la quali hanno sottratto il veicolo.

La copertura assicurativa viene tuttavia accordata alle persone assicurate che non erano a conoscenza di queste infrazioni, anche dopo aver prestato la dovuta attenzione.

13.7 Ionizzazione

Infortuni dovuti all'azione di raggi ionizzanti.

13.8 Cure terapeutiche ed esami di ricerca

Danni alla salute provocati da cure terapeutiche ed esami di ricerca che non sono in relazione ad un infortunio assicurato.

14 Quali sono le nostre prestazioni?

14.1 Generalità

Se una persona assicurata subisce un infortunio accordiamo le prestazioni specificate nella vostra polizza.

14.2 Circostanze estranee all'infortunio

Se delle circostanze estranee all'infortunio influiscono sulle conseguenze di un infortunio assicurato, le prestazioni vengono fissate in misura proporzionale secondo un referto medico.

14.3 Veicolo sovraffollato

Se nel veicolo si trova un numero di persone superiore a quello autorizzato dalla licenza di circolazione, in caso di invalidità o di morte la prestazione è calcolata in relazione al numero di posti rispetto al numero di occupanti. Due persone di età inferiore ai 16 anni sono considerate come una persona.

14.4 Relazione nei confronti dell'assicurazione responsabilità civile

Le nostre prestazioni (eccettuate le spese di guarigione) non vengono computate sui diritti di responsabilità civile e di rivalsa, a meno che il detentore o il conducente ne debba rispondere lui stesso totalmente o parzialmente.

Se forniamo delle prestazioni per conto di una terza persona responsabile, l'assicurato deve cederci i suoi diritti per l'ammontare delle prestazioni fornite.

14.5 Spese di guarigione

Se le spese di guarigione sono assicurate, rimborsiamo per ogni infortunio le spese che ne conseguono entro 5 anni dal giorno dell'infortunio. Dopo questo termine provvediamo inoltre a pagare per una durata illimitata le spese di guarigione che si verificano, fino a concorrenza di CHF 20'000.

a Cura medica

Le spese necessarie per le cure prodigate od ordinate da un medico o da un dentista diplomato, le spese ospedaliere nel reparto privato, come pure le spese per il trattamento medico e per vitto e alloggio nei casi di cure ordinate dal medico, previo nostro consenso. Inoltre le spese dei trattamenti eseguiti da chiropratici autorizzati dallo Stato.

b Costi per il Rooming-in

Nel caso che un bambino assicurato deve essere ricoverato in ospedale a causa di un sinistro, assumiamo anche i costi di prenotazione dei genitori all'ospedale fino ad un massimo di CHF 10'000.

c Cure a domicilio

In caso di cure a domicilio, le spese per i servizi prescritti dal medico da parte di personale sanitario diplomato. Ad esso sono equiparati infermiere ed infermieri che vengono messi a disposizione dall'associazione del personale d'assistenza sanitaria e da organizzazioni d'assistenza sanitaria a domicilio, ad eccezione però degli aiuti domestici, i quali non esercitano alcuna funzione d'assistenza sanitaria.

d Mezzi ausiliari

Le spese dei mezzi ausiliari per compensare i danni fisici o la perdita di funzioni fisiche in seguito a infortunio e le spese per altri mezzi e oggetti necessari (esempi: occhiali, lenti a contatto, apparecchi acustici, protesi).

Non vengono rimborsate le spese per i mezzi di locomozione meccanici e le spese per la costruzione, la modifica, l'affitto e la manutenzione di immobili.

e Danni materiali

Le spese per la riparazione di oggetti che sostituiscono una parte o una funzione del corpo e che sono stati danneggiati in seguito a infortunio. Per gli occhiali, le lenti a contatto, gli apparecchi acustici, le protesi, ecc., esiste un diritto alla riparazione o, in caso di impossibilità di riparazione, al rimpiazzo (valore a nuovo) soltanto se il danno corporale viene curato da un medico.

Sono assicurati anche i danni a vestiti e effetti personali di persone private, che si sono occupati al recupero e trasporto di persone ferite assicurate e di cani e gatti trasportati insieme.

f Abiti, effetti personali

Fino a CHF 5'000 le spese per pulizia, riparazione o, in caso di riparazione impossibile, per il rimpiazzo (valore a nuovo) di abiti ed effetti personali danneggiati o distrutti in seguito ad infortunio che richiede un trattamento medico.

- g Spese di viaggio, di trasporto e di salvataggio
Assumiamo le spese:
- 1 per tutte le misure di salvataggio o di recupero dell'assicurato adottate in seguito all'infortunio;
 - 2 per tutti i trasporti necessari in seguito all'infortunio (con mezzi aerei soltanto se indispensabili per ragioni mediche o tecniche);
 - 3 per le azioni di ricerca intraprese allo scopo di salvare o recuperare l'assicurato, fino a CHF 10'000.
- h Spese per il trasferimento della salma
Le spese necessarie per il trasferimento della salma all'ultimo domicilio svizzero o nel Principato del Liechtenstein (comprese le spese per eventuali formalità di frontiera). Le spese vengono rimborsate a chi dimostra di averle sostenute.
- i Più di un'assicurazione
Se esistono più assicurazioni per le spese di guarigione presso diverse compagnie private, tali spese vengono pagate complessivamente solo una volta. In tal caso, il nostro obbligo di prestazione è regolamentato dalle disposizioni legali.
L'indennità non è dovuta se le spese di guarigione vanno a carico dell'Assicurazione federale per l'invalidità (AI), dell'Assicurazione militare federale (AM), dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF) o dell'Assicurazione malattia (LAMal). In questi casi, noi completiamo le prestazioni nel quadro della copertura assicurativa esistente.

14.6 Diaria

In caso d'inabilità al lavoro versiamo per ogni infortunio la diaria convenuta durante la durata del trattamento medico, nonché per soggiorni di cura. In caso d'inabilità parziale al lavoro la nostra prestazione viene proporzionalmente ridotta.

Il pagamento viene effettuato al massimo per 5 anni a decorrere dal giorno dell'infortunio. Esso inizia con l'accertamento medico dell'inabilità al lavoro, il più presto però 3 giorni prima del primo trattamento medico. Per il giorno dell'infortunio stesso non viene corrisposta alcuna prestazione.

Il pagamento termina al momento dell'accertamento del grado d'invalidità da parte dell'assicuratore.

Assicurati d'età inferiore ai 16 anni non ricevono alcuna diaria.

14.7 Indennità giornaliera per degenza in ospedale

L'indennità giornaliera d'ospedalizzazione convenuta viene versata, per ogni infortunio, durante la necessaria degenza in ospedale ed il soggiorno di cura. Il pagamento avviene al massimo per 5 anni a decorrere dal giorno dell'infortunio.

14.8 Invalidità

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità presumibilmente permanente, noi versiamo il capitale d'invalidità. Esso viene determinato in base al grado d'invalidità ed alla somma di assicurazione convenuta.

Per il calcolo del grado di invalidità sono vincolanti le seguenti prescrizioni:

a Gradi di invalidità contrattuali

1	in caso di perdita totale o privazione completa dell'uso di ambedue le braccia o mani, di ambedue le gambe o piedi, di un braccio o di una mano e simultaneamente di una gamba o di un piede	100 %
2	di un braccio al disopra del gomito	70 %
3	di un avambraccio o di una mano	60 %
4	di un pollice	22 %
5	di un indice	15 %
6	di un altro dito	8 %
7	di una gamba al disopra del ginocchio	60 %
8	di una gamba al disotto del ginocchio	50 %
9	di un piede	40 %
10	della facoltà visiva di ambedue gli occhi	100 %
11	della facoltà visiva di un occhio	30 %
12	della facoltà visiva di un occhio se quella dell'altro occhio era già totalmente persa prima dell'infortunio	70 %
13	dell'udito di ambedue le orecchie	60 %
14	dell'udito di un orecchio	15 %
15	dell'udito di un orecchio se quello dell'altro era già totalmente perso prima dell'infortunio	45 %
16	di un rene	20 %
17	della milza	5 %
18	dell'olfatto	3 %
19	del gusto	3 %
20	in caso di disturbi mentali che escludono l'esplicazione di ogni attività lucrativa	100 %

In caso di parziale perdita o privazione dell'uso, viene effettuata una riduzione proporzionale.

b Casi non menzionati

Se non è possibile accertare l'entità dell'invalidità applicando i principi summenzionati, essa viene determinata in conformità alle direttive per il calcolo della menomazione dell'integrità ai sensi della LAINF/OAINF e alle relative tabelle elaborate dalla SUVA.

c Indennità massima

Il grado d'invalidità non può mai superare il 100 %.

d Infermità preesistenti

L'aggravamento delle conseguenze di un infortunio per effetto di infermità preesistenti non dà diritto a un'indennità superiore a quella che sarebbe dovuta se l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente normale. Se la parte del corpo era già parzialmente o totalmente persa o inabile prima dell'infortunio, al momento di determinare l'invalidità dal grado d'invalidità calcolato in base alle suddette prescrizioni sarà dedotto il grado preesistente.

e Disturbi psichici

Per disturbi psichici o nervosi viene pagata un'indennità solo qualora gli stessi siano attribuibili a malattie organiche del sistema nervoso, causate dall'infortunio.

f Determinazione del grado d'invalidità
La determinazione del grado d'invalidità ha luogo allorché lo stato dell'assicurato è riconosciuto presumibilmente permanente, al più tardi però 5 anni dopo l'infortunio. Il capitale d'invalidità sarà pronto con l'accertamento del grado di invalidità da parte dell'assicurazione.

g Determinazione del capitale di invalidità
L'ammontare del capitale d'invalidità viene determinato come segue:

- Se il grado di invalidità non supera il 25 % viene corrisposta una percentuale della somma di assicurazione corrispondente al grado di invalidità;
- in caso di invalidità superiore al 25 %, l'indennità aumenta in percentuale della somma assicurata, in base alla seguente tabella.

Grado d'invalidità	Indennità	Grado d'invalidità	Indennità	Grado d'invalidità	Indennità
26%	28%	51%	105%	76%	230%
27%	31%	52%	110%	77%	235%
28%	34%	53%	115%	78%	240%
29%	37%	54%	120%	79%	245%
30%	40%	55%	125%	80%	250%
31%	43%	56%	130%	81%	255%
32%	46%	57%	135%	82%	260%
33%	49%	58%	140%	83%	265%
34%	52%	59%	145%	84%	270%
35%	55%	60%	150%	85%	275%
36%	58%	61%	155%	86%	280%
37%	61%	62%	160%	87%	285%
38%	64%	63%	165%	88%	290%
39%	67%	64%	170%	89%	295%
40%	70%	65%	175%	90%	300%
41%	73%	66%	180%	91%	305%
42%	76%	67%	185%	92%	310%
43%	79%	68%	190%	93%	315%
44%	82%	69%	195%	94%	320%
45%	85%	70%	200%	95%	325%
46%	88%	71%	205%	96%	330%
47%	91%	72%	210%	97%	335%
48%	94%	73%	215%	98%	340%
49%	97%	74%	220%	99%	345%
50%	100%	75%	225%	100%	350%

h Pagamento sotto forma di rendita
Se l'assicurato al momento dell'infortunio ha compiuto il 70° anno di età, la prestazione per invalidità permanente ai sensi delle disposizioni summenzionate viene pagata in forma di una rendita vitalizia pari al 10 % all'anno del capitale previsto per questa invalidità. Paghiamo la rendita trimestralmente in anticipo.

I4.9 Decesso

Se l'infortunio causa la morte dell'assicurato, noi paghiamo la somma convenuta con la deduzione di eventuali indennità di invalidità che fossero già state versate per lo stesso infortunio.

a Assicurati di età inferiore ai 16 anni
Per questi, l'indennità per il caso di morte ammonta ad un massimo di CHF 10'000.

b Aumento della prestazione in caso di morte
La prestazione viene aumentata del 50 %, se l'assicurato nel momento del decesso lascia un figlio ereditario sotto i 18 anni.

c Persone aventi diritto
La somma in caso di morte viene pagata alle persone aventi diritto nel seguente ordine:

- 1 al coniuge;
- 2 ai figli e ai figli adottivi, in parti uguali;
- 3 ai genitori, in parti uguali;
- 4 ai fratelli e alle sorelle, in parti uguali;
- 5 ai figli dei fratelli e delle sorelle, in parti uguali.

Se non esiste alcuno degli aventi diritto summenzionati, bonifichiamo le spese di sepoltura fino al 10 % della somma in caso di morte.

I4.10 Assicurazione per cani e gatti

I cani e gatti trasportati nel veicolo assicurato sono coperti in caso di incidente assicurato secondo le prestazioni seguenti, a condizione che le prestazioni di base corrispondenti (I 4.5 a I 4.9) siano assicurate:

- a Capitale in caso di morte
Capitale pagabile in caso di morte se l'animale muore o se le sue ferite sono tali a rendere necessaria l'eutanasia entro la settimana seguente l'incidente assicurato. La prestazione sul prezzo d'acquisto pagato, comprese le spese di cremazione e d'inumazione è limitata a CHF 2'500 per animale. Il limite massimo ammonta a CHF 5'000 per incidente assicurato. Eventuali prestazioni derivanti da cure mediche (I 4.10b) sono prese in conto.
- b Cura medica
Cura medica in rapporto con un incidente assicurato a concorrenza delle spese effettive fino a CHF 2'500 per animale e CHF 5'000 per incidente. La presa a carico dei costi interviene in complemento alle prestazioni di eventuali assicurazioni esistenti per animali.

I5 Che cosa dovete particolarmente osservare in caso di infortunio?

I5.1 Medico

Dopo un infortunio bisogna rivolgersi il più presto possibile a un medico diplomato.

I5.2 Segreto professionale

Il medico curante deve essere sciolto dal segreto professionale nei nostri confronti. Possiamo chiedere una visita da parte di un medico di fiducia da noi designato.

I5.3 Autopsia

In caso di morte i superstiti aventi diritto devono rilasciarci per tempo l'accordo di procedere ad una autopsia tramite un medico che sarà da noi designato.

Assistance (se incluso nella vostra polizza)

A1 Quali persone e veicoli sono assicurati?

Assicurati sono gli occupanti del veicolo come anche il veicolo registrato nella vostra polizza, con un peso totale fino a 3'500 kg e il rimorchio appartenente al veicolo assicurato.

A2 Quali sono le nostre prestazioni assicurate?

Se il veicolo assicurato è inabile alla corsa, oppure c'è un evento assicurato di responsabilità civile, casco o infortuni per le quali ci sono delle spese, forniamo le seguenti prestazioni:

a Spese di viaggio

fino a complessivamente CHF 1'500 per:

1 Spese di viaggio generali

- Viaggi con mezzi di trasporto pubblico, taxi o altri mezzi di trasporto o
- un' autista per il rientro delle persone nel luogo di residenza in Svizzera per la via più corta e diretta, nel caso in cui a causa di un sinistro, malattia o morte del conducente un ulteriore viaggio di ritorno non è più possibile e nessuno degli occupanti del veicolo è in possesso della patente di guida.

2 Spese per un veicolo a noleggio

In caso di avaria del veicolo registrato nella polizza, vi rimborsiamo l'affitto di un veicolo di riserva uguale e della stessa classe di prezzo del vostro, o al massimo i seguenti importi:

In relazione a un evento assicurato di responsabilità civile, casco o infortunio in Svizzera/Principato del Liechtenstein

Prezzo di catalogo incl. accessori del veicolo assicurato	Risarcimento massimo al giorno	Risarcimento massimo
fino a CHF 30'000	CHF 43	CHF 600
fino a CHF 50'000	CHF 60	CHF 900
fino a CHF 70'000	CHF 76	CHF 1'100
fino a CHF 90'000	CHF 92	CHF 1'300
sopra i CHF 90'000	CHF 110	CHF 1'500

In relazione a un guasto e in caso di un evento assicurato all'estero

Prezzo di catalogo incl. accessori del veicolo assicurato	Risarcimento massimo
fino a CHF 30'000	CHF 600
fino a CHF 50'000	CHF 900
fino a CHF 70'000	CHF 1'100
fino a CHF 90'000	CHF 1'300
sopra i CHF 90'000	CHF 1'500

In supplemento al risarcimento massimo viene rimborsata anche la tassa per il noleggio di solo andata.

Il noleggio di un veicolo sostitutivo può essere effettuato solo se la persona assicurata è in possesso di una carta di credito.

b Costi di pernottamento complessivamente CHF 1'500.

c Costi di recupero per il veicolo ed il rimorchio.

d Costi di trasporto e di traino nell'officina più vicina in considerazione del lavoro da eseguire ed in luogo adatto per lo stazionamento.

e Soccorso stradale

Noi paghiamo i costi per il soccorso, inclusi i pezzi di ricambio per rimettere il veicolo in grado di muoversi dal posto del danno. Per pezzi di ricambio si intende quelli che sono a disposizione del veicolo di soccorso (La benzina e la batteria non sono assicurati).

Per guasto si intende difetti tecnici, pneumatici rovinati, mancanza di benzina, batterie scariche, chiavi del veicolo rinchiusi come anche la perdita ed il danneggiamento delle medesime.

f Costi di spedizione per pezzi di ricambio.

g Costi per il rientro

Noi paghiamo i costi per il rientro del veicolo danneggiato nel luogo di residenza dell'assicurato,

- 1 se una riapertura comporta grandi problemi (per esempio: procurarsi dei pezzi di ricambio);
- 2 se il veicolo durante 24 ore (Svizzera) o se su perizia di un esperto, durante 5 giorni (estero) non è possibile riparare e se le spese di riparazione e di rientro sono inferiori al valore venale del veicolo;
- 3 in caso di furto se il veicolo viene ritrovato nei 30 giorni dal ricevimento per iscritto della denuncia del danno.

h Costi doganali per il veicolo, il rimorchio o pezzi di ricambio.

i Anticipo rimborsabile delle spese

Un anticipo delle spese da rimborsare fino a CHF 2000 per eventi straordinari all'estero (per es. fatture dei costi di riparazione elevate).

j Traghetti e treni navetta per auto

Se a causa di un evento assicurato si perde la coincidenza per il traghetto o il treno navetta per l'auto, la Helvetia si fa carico delle spese conseguenti fino a un importo massimo di CHF 1'000:

- le spese supplementari per nuovi biglietti di traghetti e treni navetta per auto;
- le prestazioni prenotate non percepite per il soggiorno delle altre persone in viaggio.

k Altri costi

fino a CHF 500 come per esempio:

- costi per le telefonate che deve fare a causa del guasto al veicolo o di altri avvenimenti assicurati, come organizzare riservezioni, informazioni ai parenti, ecc.;
- costi per la perdita dei documenti del veicolo e della patente di guida;
- costi di blocco (tassa locale).

Non sono assicurati materiali ed altri costi, se non sono menzionati sotto l'articolo A2 c fino alla h.

Le nostre prestazioni per l'Assistance sono assicurate solo una volta per avvenimento e non possono venire cumulate con quelle della copertura casco secondo la cifra C4.3 e sono limitate a CHF 10'000.

A2.1 Quali possibilità di assicurazione integrativa avete? (se incluso nella vostra polizza)

- a Colpa grave
Conformemente all'articolo D10.3.

A3 Per quali casi non esiste copertura assicurativa?

A3.1 Competizioni di velocità e corse su circuiti di gara e di allenamento

Danni in caso di partecipazione a gare, rallies e competizioni analoghe su percorsi di gara in circuiti o per allenamento, su percorsi adatti alla pratica motoristica sportiva.

Assicurate sono le pretese per gli infortuni da guida per l'orientamento e per i corsi di specializzazione di guida in Svizzera.

A3.2 Disordini

Danni durante disordini interni (atti di violenza diretti contro persone e cose, perpetrati durante assembramenti, sommosse, tumulti o scioperi), danni in seguito ad avvenimenti bellici, a violazione della neutralità, a rivoluzioni, a ribellioni e a rivolte nonché per danni verificatisi in seguito alle misure prese per combatterli, a meno che sia verosimile che il detentore o il conducente ha preso misure ragionevoli per evitare il danno, oppure provi che i danni non sono in alcun modo collegati a questi eventi.

A3.3 Requisizione

Danni durante l'utilizzazione militare o la requisizione di veicoli da parte delle autorità.

A3.4 Crimini, reati

Danni in seguito a perpetrazione intenzionale di crimini o reati oppure nel tentativo di perpetrarli.

A3.5 Eventi naturali

Danni in seguito a terremoti, eruzioni vulcaniche e modifiche della struttura dell'atomo, a meno che il detentore o il conducente dimostri di aver preso le misure ragionevoli per evitare il danno o provi che i danni non sono in alcun modo collegati a questi eventi.

A3.6 Viaggi senza autorizzazione o abilitazione

Danni risultanti da:

- 1 corse senza autorizzazione ufficiale;
- 2 corse effettuate da conducenti sprovvisti di una valida licenza di condurre prescritta dalle legge;
- 3 corse effettuate da conducenti senza l'accompagnatore prescritto dalla legge;
- 4 corse effettuate da conducenti che contrariamente alle prescrizioni legali portano con sé delle persone;
- 5 corse di persone che utilizzano i veicoli senza esserne stati abilitati;
- 6 corse di persone le quali hanno sottratto il veicolo.

La copertura assicurativa viene tuttavia accordata alle persone assicurate che non erano a conoscenza di queste infrazioni, anche dopo aver prestato la dovuta attenzione.

A3.7 Ionizzazione

Danni dovuti all'azione di raggi ionizzanti.

A3.8 Pretese di regresso e di compensazione / prestazioni anticipate

Pretese di regresso e di compensazione da parte di terzi, come pure prestazioni di altri responsabili eseguite anticipatamente.

A3.9 Malversazione, appropriazione indebita

Danni dovuti a malversazione o ad appropriazione indebita.

A3.10 Lavori di servizio e in garanzia

Spese risultanti da lavori di servizio o in garanzia.

Altre esclusioni sono eventualmente riportate sotto le singole prestazioni.

A4 Obblighi in caso di sinistro

Per le nostre prestazioni di soccorso, noi o i nostri partner dobbiamo essere informati immediatamente.

Non sono assicurate le prestazioni per provvedimenti che non sono stati organizzati o predisposti dalla Helvetia. Questa esclusione non vale per le prestazioni in conformità al punto A2a, b e i.

A nostra richiesta, sono da farci pervenire i seguenti documenti originali:

- Attestati e testimonianze ufficiali
- Ricevute e fatture
- Rapporti di polizia

A5 Pretese nei confronti di terzi

Se da questo contratto abbiamo effettuato delle prestazioni, per le quali la persona assicurata può rivalersi contro terzi con delle richieste di prestazioni, deve cedere a noi le prestazioni, fino a concorrenza di quelle ricevute.

Definizioni

Spesso le controversie contrattuali nascono poiché entrambe le parti contraenti utilizzano lo stesso termine, attribuendogli tuttavia un significato diverso. Qui di seguito trovate un elenco dei principali termini in ordine alfabetico.

Accessori (casco)	Gli accessori sono cose mobili. Sono oggetti che vengono utilizzati esclusivamente per o con i veicoli assicurati. Esempi: ruote di riserva, catene per la neve, triangoli.
Anni d'esercizio (casco)	Lasso di tempo comprendente 12 mesi, calcolato a partire dalla data della prima messa in circolazione del veicolo. Per i periodi inferiori a un anno il calcolo avverrà in modo proporzionale.
Colpa grave	Commette una colpa grave chi, secondo la giurisprudenza, non osserva i più elementari comandamenti della prudenza, che ogni persona sensata, nelle stesse situazioni e nelle stesse circostanze, osserverebbe.
Corse illecite	Sottrazione del veicolo per uso. Il proprietario del veicolo non avrà nessun addebito se non ha niente a che vedere con la sottrazione.
Danni corporali (responsabilità civile)	Pretese di risarcimento di terzi, avanzate ai sensi delle disposizioni legali sulla responsabilità civile contro persone assicurate, in seguito a morte, ferimento o altri danni alla salute di persone.
Danni materiali (responsabilità civile)	Pretese di risarcimento di terzi, avanzate ai sensi delle disposizioni legali sulla responsabilità civile contro persone assicurate, in seguito a distruzione, danneggiamento o perdita di cose. Sono considerati danni materiali anche la morte, il ferimento o altri danni alla salute nonché la perdita di animali.
Equipaggiamenti (casco)	Gli equipaggiamenti fanno parte della dotazione e della funzione del veicolo. Sono strettamente e fortemente collegati al veicolo e costituiscono con lo stesso un'unità materiale. Inoltre sono adeguati al veicolo tanto per la loro forma che per la loro consistenza. Esempi: tetti scorrevoli, «spoiler»
Obblighi	Sotto gli obblighi in caso di sinistri è regolato come si deve comportare il cliente dell'assicurazione se avvengono questi eventi temuti e tutto quello che deve intraprendere.
Prezzo di catalogo	Listino ufficiale dei prezzi al momento della fabbricazione del veicolo, degli equipaggiamenti e accessori. Se questo listino non esiste, vale il prezzo di fabbrica pagato per il veicolo nuovo, equipaggiamenti e accessori nuovi.
Responsabilità civile	L'obbligo legale di rispondere dei danni arrecati a terzi.
Trasporti professionali di persone e noleggio professionale	Assicurazione integrativa. Esiste attività professionale quando per il rispettivo e noleggio professionale uso è richiesta un'autorizzazione ufficiale.
Valore venale (attuale)	Il valore venale (attuale) corrisponde all'importo in contanti che sarebbe possibile realizzarne il giorno della valutazione (giorno in cui si è verificato l'evento assicurato) in caso di vendita del veicolo non danneggiato, tenendo conto dell'equipaggiamento e degli accessori, della durata d'esercizio, della prestazione, della negoziabilità, dello stato, ecc. Se un accordo non può essere raggiunto per fissare il valore venale (attuale), saranno applicate le direttive di valutazione per veicoli stradali e rimorchi dell'Associazione Svizzera Esperti Automobilistici Indipendenti (ASEAI).
Viaggi in convoglio	Colonna di veicoli collegati che procedono a breve distanza tra loro.

Indice alfabetico

A	Adeguamento del contratto	D8, D9	M	Motociclette/Danni agli indumenti	C2.4d		
	Assistance	A1–A5		N	Noleggio professionale	D12.3	
	Attestato d'assicurazione	D2.2			Nozione d'infortunio	I2.2	
	Auto a noleggio	A2 a 2			O	Obbligo di notifica	D3.2, D10.1
C	Cambiamento di domicilio	D2.8	P	Persone assicurate		R1.1, I1.1, A1	
	Carichi pericolosi	D12.1		Premi		D5	
	Casco collisione	C2.2		Prestazioni d'assicurazione		R4, C4, I4, A2	
	Casco parziale	C2.1		Prestazioni d'assicurazione – Esclusioni		R3, C3, I3, A3, A6.10	
	Casco di sinistro	D2.4, D10, R7, C6, I5, A4	R	Responsabilità civile		R	
	Colpa grave	D10.3		Riduzione delle nostre prestazioni		D10.3, C4.4	
Competizioni di velocità	C3.1, A3.1, I3.1	S	Somma assicurata	R4.1			
D	Danni da posteggio		C2.4a	Spese di guarigione		I4.5	
	Danni d'esercizio		C3.8	T		Trasporti professionali di persone	D12.2
	Danno parziale		C4.2			V	Valore venale maggiorato
	Danno totale	C4.1	Veicoli di riserva	D3			
Deposito delle targhe	D6	Veicolo assicurato	R1.2, C1.1, D3, A1				
			Vetri Plus	C2.4b			
E	Estensione d'assicurazione	R1, R2, C1, C2, I1, I2, A1, A2, A6.1, A6.2	I	Impossibilità d'eseguire analisi sangue	D10.4		
	Estensione di validità	D1		Invalidità	I4.8		
F	Foro di giurisdizione	D13					
	Franchigia	D7					

Helvetia Assicurazioni
Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo
T +41 58 280 1000 (24 h), F +41 58 280 1001
www.helvetia.ch

La Sua Assicurazione svizzera.

